

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA

DIPERTIMENTO DI INGEGNERIA

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 18/12/2024)

emanato con DdD n. 90 del 19/12/2024

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria.
2. Come previsto dal Decreto Rettorale di Istituzione (n. 284 del 10/5/2024 - Allegato 1: Progetto costitutivo) nel Dipartimento di Ingegneria sono presenti le seguenti Aree Scientifiche, appartenenti all'ambito dell'Ingegneria, all'interno delle quali sono sviluppate le attività di ricerca nei diversi settori disciplinari di afferenza dei docenti che lavorano nel Dipartimento:
 - Area Scientifica dell'Ingegneria, a sua volta differenziata in:
 - Area Scientifica dell'Ingegneria Ambientale e Civile
 - Area Scientifica dell'Ingegneria Industriale
 - Area Scientifica dell'Ingegneria dell'Informazione e Scienze Informatiche
 - Area Scientifica delle Scienze di Base, a sua volta differenziata in:
 - Area Scientifica delle Scienze dell'IdroGeosfera
 - Area Scientifica della Matematica
3. La Commissione è espressione dei docenti strutturati nel Dipartimento di Ingegneria e delle diverse Aree Scientifiche.

Art. 2 Composizione e articolazione interna

1. La Commissione è composta:
 - a) dai Coordinatori delle Unità (se costituite), anche interstruttura, o loro delegati;
 - b) almeno altri 3, ovvero 5 se non sono costituite le Unità, professori o ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento, ciascuno in rappresentanza di una diversa Area Scientifica, e comunque non più di in uno ogni quindici docenti strutturati.La Commissione di Ricerca, di norma, è composta da un numero massimo di 9 componenti.
2. I componenti della Commissione di ricerca sono nominati dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il responsabile dell'Ufficio Ricerca partecipa alle riunioni con funzioni consultive.
4. La Commissione è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. Il Presidente è designato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria tra i professori di I e II fascia a tempo pieno strutturati presso il Dipartimento già componenti della Commissione di Ricerca.
6. Il Presidente e i componenti durano in carica quattro anni accademici. In caso di dimissioni, prima della scadenza dei quattro anni, si provvede alla sostituzione e alle nuove nomine da parte del Consiglio di Dipartimento; i membri designati in sostituzione durano in carica per lo scorcio del mandato.
7. Il Presidente designa un vice-Presidente che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Presidente designa il Segretario verbalizzante. Tali designazioni sono revocabili per giustificato motivo in qualsiasi momento. Il vice-Presidente e il Segretario decadono al termine del mandato del Presidente che li ha designati o in caso di sue dimissioni.
8. In caso di assenze non giustificate superiori al 50% delle riunioni convocate nell'anno accademico il Componente decade dall'incarico.
9. Il ruolo di Referente per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento di Ingegneria è

assunto dal Presidente della Commissione di Ricerca. In tale veste, in relazione alle attività di ricerca, assume la responsabilità e il coordinamento delle procedure previste per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento e svolge l'attività di raccordo con il Referente per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento e con il PQA.

10. La Commissione di Ricerca può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
11. La Commissione di Ricerca, il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario, sono nominati con Decreto del Direttore di Dipartimento di Ingegneria.

Art. 3 Compiti

1. La Commissione svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento; in particolare:
 - a) formula al Consiglio di Dipartimento pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca;
 - b) cura tutti gli adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca, compresi quelli relativi alle procedure finalizzate all'Assicurazione della Qualità, previste per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento;
 - c) si adopera per favorire il trasferimento tecnologico tra il Dipartimento di Ingegneria e le strutture di ricerca e le aziende del territorio;
 - d) si adopera per favorire la diffusione, la disseminazione e la divulgazione dei risultati delle attività di studio e ricerca svolte all'interno del Dipartimento di Ingegneria in una prospettiva di sempre maggiore interazione e multidisciplinarietà;

Art. 4 Sedute della Commissione di Ricerca

1. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute si svolgono in via ordinaria e/o telematica, ai sensi del regolamento emanato con D.R. N. 512 del 2 novembre 2023 e nel rispetto dei criteri in esso indicati, e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice-Presidente. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Presidente che del vice-Presidente, la seduta è presieduta dal decano dei docenti della Commissione.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di interesse generale o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, il Presidente può disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte della Commissione.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta, e sono trasmesse con celerità agli uffici che devono curarne l'esecuzione.
8. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo

sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono trasmessi all'Ufficio Ricerca, che ne cura la conservazione.

Art. 5 Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria ed emanato dal Direttore. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio e approvate allo stesso modo.
2. La Commissione di Ricerca può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Commissione.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.

Art. 6 Norma transitoria

1. La Commissione e il Presidente, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nominati per il quadriennio 2020/24 dalla Scuola di Ingegneria, restano in carica per l'anno accademico 2024-2025, con le necessarie integrazioni per il rispetto dei criteri relativi alla composizione della Commissione di cui all'art. 2 comma 1, e fino alla nomina della nuova Commissione che avverrà secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.